



ESENTE DA IMPOSTA DI
REGISTRO AI SENSI EX
ART. 83 COMMA 3 e 5
D.L. 117/2017



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA BANDA SOCIALE DI ALA 2023

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile ad ore 20.30 presso l'Auditorium della Cassa Rurale Vallagarina sita in Ala (TN), via Roggia 1/A, è stata regolarmente convocata con avviso di data 2 aprile 2023, dietro invito del Presidente, l'Assemblea straordinaria dei soci della Banda sociale di Ala così costituita:-----

- totale presenti: 40;-----

- totale deleghe: 14 (Allegate al presente verbale Allegato A);-----

- totale voti: 54;-----

come da registro firme presenze (Allegato B) per deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario;-----

- modifica Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore: lettura, discussione e approvazione.-----

Primo punto all'ordine del giorno: nomina Presidente dell'Assemblea e Segretario. All'unanimità viene eletto il Sig. Mario Azzolini come Presidente e la Sig.ra Michela Tomasi quale Segretario.-----

Constata la presenza del numero legale previsto per l'assemblea straordinaria, il Presidente dell'assemblea Azzolini passa la parola al Presidente Andrea Fracchetti per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: modifica Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore: lettura, discussione e approvazione. Il Presidente Fracchetti espone all'assemblea



le motivazioni che sono alla base dell'attuale proposta di modifica dello Statuto dell'associazione che riguardano l'ormai prossima autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni del titolo X del D.Lgs. n. 117/2017, necessaria per l'entrata in vigore del Codice ma non ancora rilasciata. A seguito di approfondimenti richiesti alla commercialista dott.ssa Franca Della Pietra, professionista messa a disposizione delle associazioni da parte della Cassa Rurale Vallagarina, si presume che la Commissione Europea si pronuncerà nel corso del 2023 con conseguente entrata in vigore del Codice del Terzo Settore da gennaio 2024. Pertanto la necessità di adeguare l'attuale Statuto dell'associazione ai dettami della normativa in oggetto, diventando un'associazione di promozione sociale iscritta al RuntS, ai fini di mantenere la qualifica fiscale e la semplificazione fiscale e tributaria quando entrerà in vigore il Codice. Il Presidente Fracchetti ricorda che la scelta adottata dai precedenti direttivi negli scorsi anni di attendere a modificare lo Statuto per diventare Associazione di promozione sociale si è rivelata lungimirante in quanto molte bande, e la stessa Federazione dei Corpi bandistici del Trentino, negli ultimi anni hanno dovuto modificare più volte i vari Statuti a seguito delle numerose modifiche legislative intervenute e lo slittamento dell'entrata in vigore del Codice, con aggravio degli adempimenti richiesti.-----

Il Presidente Fracchetti dà lettura del testo di proposta di modifica dello Statuto elaborata dal Consiglio direttivo con il supporto della commercialista dott.ssa Franca Della Pietra, professionista messa a disposizione delle associazioni da parte della Cassa Rurale Vallagarina. Ai fini del contenimento della spesa e della sostenibilità, vengono distribuite solo



alcune copie cartacee dell'atto e si provvedere alla sua proiezione.-----

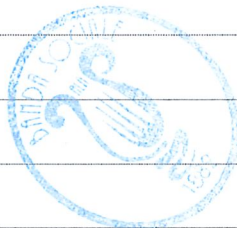
Il consigliere Flavio Vicentini interviene esponendo il suo pensiero circa la riforma del Terzo Settore che a suo parere è stata pensata per associazioni di grandi dimensioni e fatturati e non per associazioni di piccole dimensioni come la Banda Sociale di Ala, andando così ad aumentare gli adempimenti a carico dell'associazione anziché proporre una semplificazione. -----

A conclusione della lettura del testo il Presidente dell'assemblea Azzolini pone in votazione la proposta di modifica dello statuto che viene approvata nella versione allegata al presente verbale (allegato C) con votazione palese all'unanimità degli aventi diritto di voto, superando il quorum previsto per la modifica statutaria.-----

Esaurite le materie poste all'ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale ad ore 21.30.-----

Il Segretario

Michela Tomasi



Il Presidente

Mario Azzolini

ATO ESENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRENTO

REG	PAGAMENTO DEL.
IPOT	60
VOL	REG. TO
BOLLO	29 MAG. 2023
DIRE.	N°
3	1057
TOTALE..	SERIE
	3
	IL FUNZIONARIO
	Cat.
	firmato in delega al Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Banda Sociale di Ala"

Sommario

Preambolo	3
Titolo I	3
Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.2 - Scopi-finalità-attività	4
Titolo II	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art.3 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art.4 - Associati	5
Art.5- Procedura di ammissione	5
Art.6 - Diritti e doveri degli associati	6
Art.7- Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Titolo III	7
Norme sul volontariato	7
Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	7
Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite	8
Titolo IV	8
Organi sociali	8
Art.10 - Organi dell'Associazione	8
Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	9
Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9
Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	10
Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	10
Art.15- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	11
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	11
Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo	12

Art.18 - Il Presidente: poteri e responsabilità	13
Art.19 - Il Segretario ed il Tesoriere	13
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	14
Art.21 - Responsabilità degli organi sociali	14
Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	15
Art.23 - Competenze dell'organo di controllo.....	15
Art.24 - L'organo di revisione	16
Titolo V.....	16
I libri sociali	16
Art.25 - Libri sociali e registri.....	16
Titolo VI	16
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	16
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	16
Art.27 - Risorse economiche	17
Art.28 - Bilancio di esercizio	17
Titolo VII.....	17
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	17
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	17
Titolo VIII	18
Disposizioni finali.....	18
Art.30 - Clausola compromissoria	18
Art.31 - Norme di rinvio.....	18



STATUTO

"Banda Sociale di Ala"

Preambolo

La Banda Sociale di Ala, costituitasi in Ala fin dal 1882, è una libera associazione con sede in Ala (TN) - Largo Vicentini 5/A.

Il sodalizio nacque nel 1882 all'interno del più ambizioso progetto di costituzione della Società Musicale alense. Il 28 marzo 1881 fu infatti approvato lo statuto della Società Musicale, che prese il posto della Società Filarmonica di Ala, costituita nel 1857 con l'intento di "procurare alla Città un buon numero di allievi e dilettanti di musica, di ravvivare il gusto e l'amore per l'arte e di animare coi trattenimenti musicali la tendenza alla vita sociale". Già da questa stessa data la Banda iniziò ad acquisire una fisionomia autonoma rispetto all'Orchestra dei filarmonici, andandosi però a distaccare in modo netto solo nella prima parte del XX secolo.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede, durata

L'Associazione non riconosciuta "Banda Sociale di Ala", di seguito denominata Associazione, è costituita ai sensi Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modificazioni) e nel rispetto delle norme del Codice civile.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ala. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, e può esercitare la propria attività anche in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del "Registro unico nazionale del terzo settore". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "Banda Sociale di Ala APS".

Art.2 – Scopi, finalità, attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i), f) e l), del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- *l'organizzazione di attività volte allo sviluppo del gusto e dell'amore per l'arte musicale;*
- *la riunione di tutti i Soci in un complesso bandistico musicale dilettantistico, eventualmente creando e gestendo anche formazioni dedicate ai Soci più giovani;*
- *la coltivazione della tradizione culturale musicale bandistica della propria comunità, preservandone i costumi, le insegne e i simboli che storicamente la identificano;*
- *la promozione dei servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;*
- *la promozione di ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e nel lavoro;*
- *il favorire ogni attività culturale e ricreativa atta a migliorare la sensibilità culturale-sociale e l'affiatamento tra i Soci, in un continuo divenire di disinteressata e fattiva amicizia;*
- *la creazione di luoghi di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.*

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- *promuovere e organizzare manifestazioni, cercando inoltre la possibile collaborazione di altre associazioni;*
- *organizzare seminari e convegni;*
- *svolgere manifestazioni musicali, civili, religiose e concertistiche, nonché socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;*
- *fornire la collaborazione, la conoscenza e lo scambio di esperienze tra persone amanti dell'attività musicale bandistica e tra associazioni affini;*

- *svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.*

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati in possesso dei rispettivi requisiti possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche ed in particolare i musicisti e gli allievi musicisti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Art.5- Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e, entro il medesimo termine, egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14, c. 2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Art.7- Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - I volontari e l'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - I volontari e le persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e di pieno esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che risultano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre)

mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile che si svolge dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età il diritto di voto e il diritto di elettorato attivo per i minorenni sono attribuiti a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi; gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota; esso ed è composto da 5 (cinque) membri.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o messaggio telefonico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono comunque valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti

Il Maestro viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare con pieno diritto di parola e di proposta.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, che vengono effettuate mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare, nella prima adunanza e nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare, qualora ritenuto utile, un Comitato Tecnico, con la finalità di collaborare con il Maestro nella definizione e pianificazione delle attività musicali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo definisce composizione e regole di funzionamento del Comitato Tecnico con apposito Regolamento interno, da approvarsi previo parere obbligatorio e vincolante del Maestro.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e responsabilità

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

La carica di Presidente si perde per cessazione dalla carica di Consigliere o per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire l'incarico di sostituzione ad altro Consigliere.

Art.19 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni.

Al Segretario compete in particolare:

- la gestione dei libri sociali svolgendo le relative mansioni affidate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per quanto riguarda i libri verbali, il libro Soci e il registro degli associati che prestano attività di volontariato;
- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre la proposta di bilancio dell'Associazione, da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;

- esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione.

Art.20 - Cause di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo e sostituzione

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopravvenute cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato in applicazione dell'art.7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo dispone la sostituzione da parte della prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30(trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, **qualora nominato**, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, **qualora nominato**, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art.27 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 – Clausola compromissoria

In caso di controversia tra l'Associazione – e/o i suoi organi - e gli Associati, comunque su questioni attinenti all'applicazione dello Statuto e/o dei Regolamenti, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti ad un Organismo di mediazione.

Art.31 - Norme di rinvio

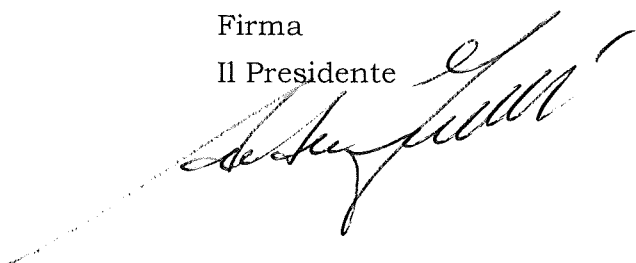
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Nel testo del presente Statuto, tutti i termini di genere maschile riferiti a persone fisiche sono validi per donne e per uomini.

Ala, 13 aprile 2023

Firma

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Furlan', written over a horizontal line.